



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 20:15, in videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri:

Nominativo		Nominativo	
Piermattei Rosa	P	Granata Sandro	P
Bianconi Vanna	P	Simoncini Chiara	P
Meschini Giovanni	P	Panicari Massimo	A
Fattobene Francesco	A	Lampa Gabriela	P
Chirielli Silvia	A	Cruciani Pietro	A
Bianchi Sara Clorinda	P	Borioni Francesco	A
Orlandani Jacopo	P	Bompadre Mauro	A
Pezzanese Michela	P	Antognozzi Tarcisio	P
Paoloni Paolo	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 6. Presenti n. 11.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Pietro Tapanelli.

Assume la presidenza il sig. Sandro Granata , PRESIDENTE.

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta dal comma 641 al comma 668 e seguenti per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- Che l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha espressamente stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)" e, prosegue al comma 780, in cui si dispone che "Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI";

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione n. 443/2019/R/Rif. avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 6 della predetta deliberazione, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 30 comma 5 ha previsto che “*Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*”;

DATO ATTO che l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 sopra richiamato dispone inoltre che “*La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*”

ACCERTATO, quindi, che le scelte comunicate dalle utenze non domestiche ai sensi all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rilevano ai fini dell’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per il corrente anno;

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di esecutività;

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e



pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999 e ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà anche per l'anno 2021, così come finora avvenuto sin dalla sua istituzione;

VISTO il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, approvato con delibera dell'assemblea ATA 3 Macerata n. 4/2021 del 14.06.2021 recante *"Approvazione proposta di predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibere ARERA n. 443/2019/R/rif e 493/2020/R/rif)";*

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." che all'art. 6 testualmente dispone: *1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021."

VISTO che nella seduta straordinaria del 10 giugno 2021 della Conferenza Stato-Città è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sopra richiamato;

DATO ATTO che la quota del fondo di 600 milioni di euro di pertinenza del comune di San Severino Marche è stata stimata dall'IFEL sulla base dei parametri di seguito indicati:

Regione	Provincia	Comune	Pop 2019	Agevolazione massima ammissibile 2020 (Tab. 1, all.3 dm Certificazione)	di cui: quota UD	di cui: quota UND	Contributo agevolazione 2021 a utenze non domestiche (art. 6 dl Sostegni-bis)
				1 = 2*3	2	3	4 = in proporzione di 3
MARCHE	MACERATA	San Severino Marche	12.256	213.030	52.491	160.539	127.548

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il decreto di riparto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 73/2021 e, pertanto, non è noto l'importo effettivo del fondo che sarà assegnato al



comune di San Severino Marche né l'eventuale formulazione di indicazioni operative al fine della definizione del perimetro di impiego delle risorse;

RITENUTO opportuno rinviare l'individuazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 ad apposita deliberazione da assumersi successivamente all'emanazione dello specifico decreto prevista per la fine del corrente mese;

CONSIDERATO inoltre che il comune di San Severino Marche è incluso nel cratere sismico in quanto è stato fortemente interessato dai gravi eventi sismici del 2016 che hanno prodotto rilevanti danni al patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale con numerose inagibilità e conseguente perdita di gettito tributario, inclusa la TARI;

VISTO l'art. 57, comma 5, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, che al fine di assicurare ai Comuni, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 32 del 15/09/2020 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2020 e ritenuto che le stesse risultano congrue ed adeguate a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio così come definiti nel Piano economico finanziario approvato dall'assemblea dell'ATA 3 Macerata con delibera n. 4/2021 del 14.06.2021, anche in considerazione del ristoro della perdita di gettito TARI da disporsi per l'anno 2021 da parte del Commissario per la ricostruzione sulla base della succitata normativa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000, della Legge 147/2013, comma 683 e della Legge 296/2006, articolo 1, commi 142 e 156;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO il parere favorevole unanime espresso dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 23.06.2021 con verbale n. 04/2021;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;



- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco Piermattei per l'illustrazione del presente argomento.

Uditi gli interventi, con annessa dichiarazione di voto, dei Consiglieri Antognozzi e Lampa.

Con votazione espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11
Astenuiti n. 2 (Lampa, Antognozzi)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il Piano economico finanziario del ciclo integrato dei rifiuti del comune di San Severino Marche per l'anno 2021, così come predisposto, validato e approvato dall'Assemblea dell'ATA 3 Macerata con delibera n. 4/2021 del 14/06/2021 quale Ente Territorialmente Competente, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 il quale dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe TARI:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,47	1,31	1,78
FASCIA B	2	0,47	1,55	2,02
FASCIA C	3	0,47	1,70	2,17



FASCIA D	4	0,47	1,82	2,29
FASCIA E	> 5	0,47	1,92	2,39

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,66	1,08	1,74
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,08	1,74
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,66	0,81	1,47
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,66	1,08	1,74
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	1,35	2,01
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	1,80	2,46
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,66	3,59	4,25
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	1,80	2,46
9	Discoteche, night club	0,66	1,08	1,74
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66	4,49	5,15
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,66	2,24	2,90
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,66	2,24	2,90
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,66	2,24	2,90
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,66	1,80	2,46
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,66	6,73	7,39
16	Bar, caffè, pasticceria	0,66	6,73	7,39
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,66	5,39	6,05
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,66	5,39	6,05
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	1,80	2,46



5. Di dare atto che le scelte comunicate dalle utenze non domestiche ai sensi all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rilevano ai fini dell'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI per il corrente anno.
6. Di rinviare l'individuazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ad apposita deliberazione da assumere successivamente all'emanazione dello specifico decreto da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante il riparto del fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle utenze non domestiche e, in particolare, delle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 57, comma 5, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere per l'anno 2021 a favore dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147.
8. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
9. Di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Città di San Severino Marche

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sandro Granata

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Pietro Tapanelli